

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1986

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ROBERTI, CUCCO, BASILE GIUSEPPE, DE TOTTO

*Annunziata il 18 gennaio 1956*

### Limite di età agli effetti del trattamento di pensione del personale infermieristico degli Enti locali

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 7 della legge 11 aprile 1955, n. 379, riguardante i miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, tra l'altro stabilisce il diritto alla pensione per l'iscritto alla Cassa « dopo almeno 15 anni di servizio utile, in età non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale più basso limite stabilito dal regolamento organico ».

In base a tale norma il dipendente di Ente locale in linea di massima non può essere collocato in pensione prima del 60° anno di età, a meno che i regolamenti organici non fissino un limite più basso.

Poichè molti regolamenti organici si rimettono alla legge e pochi forse prevedono limiti diversi per ragioni di mansioni e di sesso, è stata predisposta la presente proposta di legge per far stabilire dalle Amministrazioni degli Enti locali di qualsiasi istituzione ospedaliera, un limite di età agli effetti del diritto al trattamento di pensione del personale infermieristico, sempre però restando fermo il periodo minimo di anni 15 di servizio previsto dalla legge sopra citata.

Difatti se si considerano le mansioni che svolgono gli infermieri negli ospedali, negli ambulatori, nei reparti sanatoriali, nelle così dette infermerie comunali, si può facilmente rilevare che, dopo una certa età, sia dagli uomini sia dalle donne, non è possibile otte-

nere una efficiente prestazione di opera, specialmente poi dopo i 60 anni quando le attitudini fisiche non sono più in diretto rapporto con la resa del lavoro, con le inevitabili conseguenze per il servizio. È sufficiente pensare al delicato lavoro che deve svolgere un infermiere, uomo o donna che sia, per 8 ore continuative, ed in alcuni casi anche per 16, in un lavoro di continue chiamate di ammalati, di medici, sottoponendosi anche a sforzi fisici che non sono più adatti all'età, per ritenere giusta ed umana la presente proposta.

Per poter restare nell'ambito delle norme legislative vigenti che regolamentano il diritto di pensione dei dipendenti degli Enti locali, è stato tenuto presente il particolare caso di quegli infermieri ed infermiere che, pur avendo raggiunto rispettivamente i 60 ed i 55 anni di età; non abbiano il minimo dei 15 anni di servizio. In tale ipotesi è ammessa la trattenuta in servizio oltre il limite fissato dal regolamento organico e sempre che vi sia la idoneità fisica, per quel numero di anni necessario al raggiungimento del periodo minimo innanzi detto.

Comunque tale norma dovrebbe trovare scarsa applicazione, essendo pochi i casi di infermieri oltre i 50 anni di età col periodo di servizio inferiore ai 15 anni.

Altra disposizione riguarda la facoltà concessa al personale infermieristico di poter chiedere, all'atto della comunicazione del

collocamento in riposo, di essere trattenuto in servizio quale « giornaliero » fino al giorno della liquidazione della pensione. Si tratta di una prassi che già alcune Amministrazioni in diversi casi, seguono, ma che, fino ad oggi, non ha trovato alcuna regolamentazione nella legge, per cui è necessario che sia disciplinata nella considerazione precipua che tra la comunicazione di collocamento in pensione e l'inizio della corresponsione decorre un periodo di tempo non irrilevante durante il

quale il dipendente può percepire « e non da tutte le Amministrazioni » solo un irrisorio acconto sulle sue competenze.

Pertanto con la norma di cui sopra si stabilisce un obbligo per le Amministrazioni ospedaliere senza creare ad esse alcun aggravio finanziario, ma nel contempo si dà un senso di tranquillità al neo pensionato, che potrà attendere fiducioso la liquidazione affrontando le immediate esigenze di vita nuova con animo più sereno.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le Amministrazioni degli Enti locali, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, dovranno apportare modifiche ai regolamenti organici del personale, stabilendo per il trattamento di pensione di quello salariato infermieristico addetto all'assistenza diretta, specialistica ed ausiliaria, il limite massimo di età in anni 55 per le donne ed in anni 60 per gli uomini.

### ART. 2.

Il personale che abbia raggiunto i limiti di età di cui al precedente articolo, e che non abbia compiuto il periodo minimo di servizio previsto dall'articolo 7 della legge 11 aprile 1955, n. 379, dovrà continuare a prestare la sua opera per il numero di anni necessari al compimento di detto periodo.

### ART. 3.

All'atto del collocamento in pensione è in facoltà del dipendente di chiedere alla Amministrazione dell'Ente locale interessato di essere trattenuto in servizio, nella qualità di « giornaliero » fino al giorno della liquidazione della pensione.

### ART. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.